


L'Osservatorio sul diritto di famiglia

Diritto e processo

ANNO IV • FASCICOLO 2 • MAGGIO-AGOSTO 2020



Dosi, Magistrato, Avvocato, giurista

L'avvocato del genitore nei procedimenti c.d. *de potestate*

Diritto e processo di famiglia in epoca Covid-19

Considerazioni psicoforensi

In tema di quesito sulle "capacità genitoriali"

LA GIURISPRUDENZA DI MERITO CONTINUA A PROMUOVERE LA FIGURA DEL COORDINATORE GENITORIALE

BARBALA LANZA

Avvocato in Verona e rappresentante della Regione Veneto

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Gli strumenti di risoluzione del conflitto adottati nel nostro ordinamento: dalla mediazione alla negoziazione. - 3. Gli strumenti, coattivi, di risoluzione del conflitto adottati nel nostro ordinamento, la consulenza tecnica e cenni sull'affidamento dei minori al servizio socio-sanitario. - 4. Il coordinatore genitoriale attraverso le differenti pronunce di merito. - 5. Il percorso seguito dal Tribunale di Genova, la nomina di un coordinatore genitoriale come alternativa del curatore speciale nominato in atti. - 6. I compiti attribuiti al coordinatore genitoriale. - 7. Le norme di comportamento e la deontologia del coordinatore genitoriale affidatari. - 8. Il rischio di sovrapposizione tra le funzioni del coordinatore genitoriale e quelle dei servizi affidatari. - 9. Conclusioni.

1. Premessa

L'articolata ordinanza del Tribunale di Genova consente, oltre il caso concreto, una riflessione sulle modalità di risoluzione del conflitto nel processo di famiglia ed in particolare sul coordinatore genitoriale. Il provvedimento, infatti, presenta un originale percorso adottato per legittimare questo nuovo protagonista del processo di famiglia, diversificandosi da altre pronunce giurisprudenziali che si sono in argomento variamente orientate.

Infatti, l'aumento della conflittualità nei rapporti familiari, e la loro continua proiezione nei procedimenti giudiziari, ha indotto gli operatori alla ricerca di strumenti capaci di comporre i contenziosi pendenti, con uno sguardo a quelli futuri in funzione marcatamente preventiva. Una ricerca dettata dalla consapevolezza che in alcune relazioni familiari disfunzionali il processo rappresenta il perpetuarsi di una relazione affettiva che le parti, inconsciamente e patologicamente, non vogliono definire: la sopravvivenza, quindi, di un rapporto affettivo alterato, in questo modo, viene simbolicamente mantenuta vitale.

Il coordinatore genitoriale è, dunque, l'ultimo strumento a cui si è fatto ricorso per calmierare le tempeste emotive dei genitori e che, rispetto alle modalità di intervento, sino ad oggi adottate, presenta importanti elementi di novità. Per comprenderne, quindi, la portata è necessario individuarne i tratti anche attraverso un serrato confronto con altri modelli che, con finalità talvolta simili, hanno affrontato la famiglia in crisi.

2. Gli strumenti di risoluzione del conflitto adottati nel nostro ordinamento: dalla mediazione alla negoziazione

Per contenere la litigiosità nell'ambito del diritto di famiglia, appare, intorno al 1987, la mediazione familiare¹ mutuata dagli ordinamenti di *common law*. In modo progressivo, ed an-

che piuttosto lento, questo strumento è entrato a far parte del nostro sistema giudiziario; a differenza di quanto accade per il coordinatore genitoriale, la mediazione è riconosciuta nel nostro ordinamento anche se le fonti normative si limitano a prevederne l'applicazione o indicarne il fallimento, come ad esempio nella negoziazione assistita².

Il mediatore familiare, nel linguaggio giuridico e non, è descritto come colui che aiuta la coppia genitoriale a raggiungere soluzioni concordate tentando di riattivare i canali di comunicazione, fisiologicamente affaticati in un contesto separativo.

In Italia la mediazione familiare può essere praticata da operatori giuridici e non, non ha un proprio albo, né una disciplina normativa che stabilisca i requisiti per esercitarla; si tratta, prevalentemente, di un percorso preliminare al contenzioso ed a carico delle parti³. Tuttavia, per accedervi alla mediazione è necessario che i due genitori non siano afflitti da un elevato livello di conflittualità e siano disposti ad una riflessione critica, in chiave costruttiva, per la riorganizzazione del nuovo assetto familiare; al contrario, il coordinatore genitoriale è il risultato finale di un conflitto irrisolto, in cui le parti sono incapaci di prendere decisioni anche di natura molto concreta. Il set-

² Le fonti normative che riconoscono la mediazione come strumento di risoluzione del conflitto l'art. 28 del d.P.R. 448/1988, in ambito giudiziario minorile che, pur non facendo cenno al termine di "mediazione", prevede che il giudice abbia facoltà di impartire al minore, sottoposto alla messa alla prova, "prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa". L'art. 342-ter c.c. della l. 154/2001, contenente "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" recanti la disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, con prevede che l'Autorità Giudiziaria possa disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un Centro di Mediazione Familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati". L'art. 155-sexies c.c. della l. 54/2006 secondo il quale "il giudice qualora ne ravvisi l'opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter c.c. per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli". L'art. 6 della l. 162/2014 sulla negoziazione assistita precisa che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la Mediazione Familiare; l'art. 1, com. 25, l. 76/2016 estende la Mediazione Familiare alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso che prevede l'applicazione della legge n. 162 del 2014

³ G.B. CAMERINI, M. MARIOTTI, G. SERGIO, G. VACCARO, in *Manuale psicoforense dell'età evolutiva*, Milano, 2018, 913 ss. secondo gli autori, la scarsa diffusione d'Italia di una cultura della mediazione, sarebbe alimentata da una concezione paternalistica per cui la coppia genitoriale che si separa potrebbe essere educata ad una gestione più corretta della controversia giudiziaria imponendo, ma con ciò snaturando, il percorso meditativo. Si veda anche J.M. HAINES, I. BUZZI, *Introduzione alla mediazione familiare, principi fondamentali e sua applicazione*, Milano, 1996; C. MARZOTTO, *La mediazione familiare*, in *Il diritto di famiglia*, Torino, 2007.